



SEZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

C.so Buenos Aires 21/12 sc. sin. 16129 GENOVA – tel. 010.3627025 / fax 010.3627033

E mail genova@fipsas.it Sito Web: www.fipsasliguria.it

Prot. 497/10

Genova, 20 Dicembre 2010

**A tutte le Società Affiliate Fipsas
Pescatori in acque marine**

IMPORTANTE: SI PREGA COMUNICARE A TUTTI I VOSTRI SOCI.

OGGETTO: Decreto Ministeriale 6/12/10 – censimento attività di pesca in mare – obbligo di comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa da parte di ogni pescasportivo all’Autorità Marittima tramite scheda-questionario predisposto. (allegato)

Con un decreto a firma del Ministro **Giancarlo Galan** (MIPAF) è stata attuata la realizzazione di un censimento attraverso una **semplice e gratuita comunicazione da parte di tutti i pescatori in acque marine** (nel caso specifico dei pescasportivi e ricreativi: il decreto riguarda sia i pescatori con natante, da terra -riva o spiaggia- sia i pescatori in apnea) che, anche attraverso le associazioni alle quali sono iscritti, potranno svolgere la propria attività sportivo-ricreativa, per tre anni (questo il periodo di validità del documento) in piena tranquillità, poichè in caso di controllo da parte delle autorità deputate a tale scopo (Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, ecc...), basterà esibire l'attestazione dell'invio della sopra citata comunicazione per continuare nella pratica del proprio sport e della propria passione.

La scheda che ciascun pescatore dovrà compilare e comunicare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, contiene i dati relativi alla tipologia della pesca praticata (da terra- da unità da diporto - subacquea), alle attrezzature per la pesca (lenza a mano - canna da pesca -palamito o parangali fissi di fondo - coppo o bilancia - nattelli - filaccioni - nasse-fucile o fiocina a mano, e/o altro da specificare) e all'unità da diporto utilizzata (imbarcazione privata - a noleggio o charter fishing), l'associazione sportiva o ricreativa alla quale è iscritto.

Nel caso in cui un pescatore sportivo venisse fermato senza l’attestato, avrà dieci giorni di tempo per inviare il questionario o – nel caso l’avesse già fatto – portarlo alla più vicina Capitaneria di Porto. Scaduti i dieci giorni si prevedono sanzioni dai duemila euro in su.

E’ fondamentale mettere in risalto la **assoluta gratuità di questa operazione di rilevazione**.

Per una maggiore e completa informazione, alleghiamo la copia originale del **[Decreto](#)** e del relativo **[Questionario](#)** (la cui presentazione è obbligatoria).

Cordiali saluti.

Il Presidente – Giorgio Bignone